

- **Istruzione pubblica - Università – La Competenza in materia di istituzione di nuovi corsi universitari spetta alle Università**

Corte Costituzionale – sentenza 17 marzo 2006, n. 102

Nella materia dell'istruzione pubblica e, in particolare, in quella degli studi universitari, alle Università è affidata, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all'istituzione dei singoli corsi. Coerentemente con tale quadro costituzionale, l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ai quali è tra l'altro demandata «la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari».